



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Canone Rai: ricevute di spedizione da conservare per 10 anni

Autore: Redazione | 05/05/2016



Archiviazione e conservazione delle ricevute di pagamento della bolletta della luce e dell'autocertificazione di non possesso della televisione: i nuovi obblighi di tenuta per i contribuenti italiani.

Da quest'anno il **canone Rai** richiede un fascicolo apposito negli archivi di casa degli italiani: infatti, se in passato il contribuente, per dimostrare di essere in regola con il fisco, poteva limitarsi a conservare solo la **ricevuta di pagamento**

annuale o, in caso di dichiarazione di **non possesso della tv** o di pratica del suggellamento, quella dichiarazione “una tantum” richiesta dal fisco, oggi invece l’elenco dei documenti da archiviare diventa molto più corposo. Ecco tutte le possibili ipotesi che si verranno a creare.

Per chi paga

Chi pagherà il canone Rai con il **contratto della luce** sarà tenuto a conservare le **ricevute di pagamento delle bollette**. Si tratterà, più in particolare, di cinque bollette per ciascun anno (20 euro a bimestre per un totale di 100 euro). Ma attenzione: tale obbligo di conservazione si estende per ben **10 anni**, al posto dei 5 anni che, sino ad oggi, sono stati necessari. Se, infatti, ai fini di dimostrare il pagamento della luce, l’obbligo di conservazione dei documenti è solo per cinque anni (tale è, infatti, la prescrizione per i pagamenti con cadenza mensile **[1]**), per il **canone Rai** la prescrizione è decennale e, dunque, è necessario conservare, per il doppio del tempo, i relativi bollettini di versamento.

Per chi non paga

Non vanno meglio le cose a chi, invece, non paga. Infatti, dal 2016, [l’autocertificazione con la dichiarazione di non detenzione della televisione](#) deve essere spedita una volta all’anno. Essa deve essere inviata telematicamente o con raccomandata a.r. Nel primo caso, bisognerà conservare la ricevuta **rilasciata**, in via telematica, dall’Agenzia delle Entrate (stesso discorso se si utilizza la piattaforma online presente sul sito dell’Agenzia). Nel secondo caso, invece, nell’archivio bisognerà custodire l’avviso di ritorno della raccomandata.

Anche in questa ipotesi, dunque, come nella precedente, l’obbligo di custodia della documentazione, necessario per contrastare eventuali richieste di pagamento di **arretrati**, si estenderà per **10 anni**.

Note

[1] Art. 2948 cod. civ. *Autore immagine: 123rf com*